



Verbale n. 24/2017

**IL REVISORE UNICO DEI CONTI DEL
COMUNE DI POGGIO RENATICO
PROVINCIA DI FERRARA**

Il Revisore Unico dei Conti del Comune di Poggio Renatico

Visto:

- il 6° comma dell'art. 48 del D.Lgs. 165/2001 il quale prevede che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'art. 40, comma 3, effettuato dal collegio dei revisori dei conti;
- il terzo comma dell'art. 5 del CCNL 1/4/99 come sostituito dal 1° comma dell'art. 4 del CCNL 22/01/04 il quale conferma che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti; lo stesso prevede che l'ipotesi di contratto decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tali organismi entro 5 giorni corredata da apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto;

Richiamati inoltre:

- Il 3° comma dell'art. 40 del D.Lgs. 165/2001 il quale prevede, fra l'altro, che le pubbliche amministrazioni attivino autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- Il comma 1 dell'art. 55 della Legge n. 150/2009, che modifica l'art. 40 bis del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165, il quale conferma nuovamente che il controllo di compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, sia effettuata dai revisori dei conti;
- Che detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma dell'accordo stesso;
- L'art. 15 del CCNL 1/4/99 relativo alla definizione delle risorse che finanziano il fondo incentivante la produttività dei dipendenti dell'ente;
- L'art. 32 del CCNL 22/1/04 relativo all'incremento delle risorse per gli anni 2003 e 2004 del fondo di cui all'art. 15 richiamato;

Colli

- L'art. 4 del CCNL 09/05/2006 relativo all'incremento delle risorse decentrate dall'anno 2006;
- L'art. 8 del CCNL 11/04/2008 relativo all'incremento delle risorse decentrate dall'anno 2008;
- L'accordo decentrato giuridico per il triennio 2013-2015 ed accordo economico per l'anno 2013 siglato il 15/05/2014;
- L'accordo economico per l'anno 2014 siglato il 30/12/2014;
- L'accordo economico per l'anno 2015 siglato il 19/04/2016;
- L'accordo decentrato giuridico per il triennio 2016/2018 ed accordo economico per l'anno 2016 siglato il 21/02/2017 – Prot. 2276;

Visto che il fondo per il salario accessorio del personale non dirigente e non titolare di posizione organizzativa, complessivamente quantificato (parte stabile e variabile) per l'anno 2016 ammonta ad € 140.384,69 al netto delle somme che per l'anno 2016 risultavano escluse dai limiti di spesa e che tale importo costituisce pertanto la soglia massima per la determinazione complessiva del fondo per l'anno 2017;

Visto che per l'anno 2017 la costituzione del fondo per il salario accessorio per la parte stabile è stata effettuata con determinazione del Responsabile dell'Area Ragioneria Bilancio Economato Personale n. 45 del 07/07/2017 – Reg. Gen. N. 345/2017, ammontante a € 121.573,66;

Visto che le linee di indirizzo e le direttive alla delegazione trattante di parte pubblica nonché la determinazione della quota di risorse variabili da attribuire per l'anno 2017 relative all'art. 15 comma 2 e 4 del CCNL 1/4/1999 (1,2% del monte salari 1997), e le somme dedicate agli incentivi ICI e incentivi per funzioni tecniche, sono state approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 24/10/2017;

Vista la determinazione del fondo per il salario accessorio di parte variabile 2017 e la contestuale presa d'atto del fondo per il salario accessorio anno 2017 complessivo di parte stabile e variabile, approvata con determinazione del Responsabile dell'Area Ragioneria Bilancio Economato Personale n. 76 del 13/11/2017 – R.G. n. 554/2017, ammontante anch'esso a complessivi € 140.384,69 pertanto non superiore al limite del fondo 2016;

Dato atto che il fondo per il salario accessorio 2017 non presenta somme esclusi dai limiti di spesa;

Considerato che una quota della parte variabile del fondo può essere stanziata e destinata secondo quanto previsto dall'art.15 c.2 e 4 CCNL 1999 che prevede:

comma 2 : che in sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione , a decorrere dal 1/4/99 delle risorse economiche di cui all'art. 15 comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% del monte salari dell'anno 1997;

comma 4: che gli importi previsti dal sopra citato comma 2 possono essere resi disponibili solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinati dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità.

Visto che per l'anno 2017 l'Organismo Indipendente di Valutazione accerterà a consuntivo il permanere dei requisiti per consentire l'effettiva erogazione delle risorse inserite a

Calvi

preventivo nel fondo variabile pari ad € 17.047,60 quale 1,2% del monte salari 1997 di cui all'art. 15 commi 2 e 4 del CCNL del 1/4/1999.

Visto il verbale della delegazione trattante n. 3 del 24/11/2017, Prot. 18425 nel quale è stata approvata dalla parte pubblica e dalla parte sindacale la pre-intesa relativa all'accordo in merito al contratto decentrato integrativo di parte economica relativa all'anno 2017, comprendente l'ipotesi di impiego delle risorse a disposizione per l'anno 2017 negli importi presunti;

Considerato che, per effetto del presente contratto decentrato per l'anno 2017 di parte economica, l'amministrazione autorizzerà l'erogazione, delle voci non già oggetto di accordo tra cui la quota di produttività individuale, da erogare previa valutazione dei dipendenti ammessi al beneficio, da parte dei responsabili preposti, come compensi incentivanti la produttività individuale ai sensi dell'art. 17 comma 2 lett. a) del CCNL 1/4/1999. Le valutazioni verranno effettuate dai Responsabili di Area in ottemperanza al Piano delle Performance previsto per Area/Settore, di cui alla deliberazione n. 71 del 28/07/2017 avente per oggetto: "Approvazione Piano delle performance triennio 2017-2019, modificata con deliberazione di G.C. n. 100 del 7/11/2017" in ossequio a quanto disposto dal D.Lgs n. 150/2009 e s.m.i;

Visto l'art. 9 comma 2 bis della Legge 122/2010 così come modificato dal D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122, che prevede che: "A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010, ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Considerato che l'art. 1 comma 456 della legge 147/2013 ha modificato l'art. 9 comma 2 bis della legge 122/2010, estendendo l'applicazione dello stesso sino al 2014 ed ha integrato il comma con il seguente periodo: "A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo;

Visto che nelle istruzioni della Ragioneria Generale dello Stato per il Monitoraggio della contrattazione integrativa per l'anno 2014 viene espressamente riportato che "La legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) ha previsto, a decorrere dai fondi relativi all'anno 2015, il consolidamento delle decurtazioni effettuate nel 2014 per effetto dell'applicazione dell'articolo 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010....".

Considerato che da quanto sopra riportato si evince pertanto che, secondo la Ragioneria Generale dello Stato, dall'anno 2015 i fondi per le risorse decentrate dovevano essere decurtati annualmente di un importo pari alle riduzioni operate nel solo anno 2014 per effetto dei vincoli ex art. 9, comma 2-bis (rispetto del limite anno 2010 e riduzione proporzionale per la diminuzione del personale in servizio, sempre con riferimento all'anno 2010;

Considerato che nella costituzione dei fondi per l'anno 2015 non è stato necessario procedere al confronto con il personale riferito all'anno 2010 nonché alla riduzione in base al personale cessato in quanto;

- Non operava più il limite soglia del 2010 sulle risorse costituenti i fondi;

Colli

- Non si doveva procedere alla decurtazione dell'ammontare delle risorse per il trattamento accessorio in relazione all'eventuale riduzione del personale in servizio;
- Le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale dovevano essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nell'anno 2014, per effetto del primo periodo dell'articolo 9 comma 2 bis (applicazione del limite relativo all'anno 2010 e riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento alla diminuzione riscontrata nell'anno 2014 rispetto al 2010);

Visto l'art.1, c.236 della L.208/2015 (Legge di stabilità 2016) nel quale è previsto che " *Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.*"

Richiamato l'art. 23 comma 2 del D.Lgs n. 75 del 25/05/2017 pubblicato sulla G.U. n. 130 del 7/6/2017, nella quale viene previsto che: "..... a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogata....."

Richiamato l'art. 23 comma 3 del D.Lgs n. 75 del 25/05/2017 pubblicato sulla G.U. n. 130 del 7/6/2017, nella quale viene previsto che: "Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile";

Visto pertanto che il fondo incentivante la produttività definitivamente quantificato per l'anno 2016 non soggetta a limite ammonta ad € 140.384,69, e che tale importo costituisce pertanto la soglia massima per la determinazione complessiva del fondo per l'anno 2017;

Considerato che il fondo complessivo per le risorse decentrate stabili e variabili anno 2017, rispetta il disposto di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs n. 75 del 25/05/2017, in quanto risulta non superiore al fondo 2016 per la quota sottoposta a limite, e dato atto che il fondo 2017 non necessita più della riduzione con riferimento al personale cessato nel 2017, ma solo del consolidamento delle riduzioni apportate fino al 2016;

Visto il consolidamento nel fondo 2017 delle riduzioni apportate ai fondi fino al 2016;

Vista la Relazione Illustrativa Tecnico-Finanziaria predisposta e sottoscritta dal Responsabile dell'Area Ragioneria – Bilancio – Economato - Personale in data 27/11/2017

Carlo

prot. 18504 prevista dall'art. 5 comma 3 del CCNL del 1/4/1999 e art 54 comma 3- sexies della legge n. 150/2009;

Visto che il sopra citato art. 54 comma 3- sexies della legge n. 150/2009 prevede infatti che "A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40 bis, comma 1.";

Considerato che tali schemi sono stati resi disponibili con Circolare della Ragioneria dello Stato n. 25 del 19/07/2012;

esprime parere favorevole

all'ipotesi di contratto decentrato integrativo di parte economica per l'anno 2017, come da pre-intesa sottoscritta dalla delegazione di parte pubblica e di parte sindacale in data 24/11/2017 – Prot. 18425, visti :

- La determinazione di costituzione del fondo decentrato di parte stabile del Responsabile dell'Area Ragioneria Bilancio Economato Personale n. 45 del 07/07/2017 – Reg Gen. N. 345/2017, ammontante a € 121.573,66, che con il presente verbale viene certificata dal Revisore dei Conti;
- le linee di indirizzo e le direttive alla delegazione trattante di parte pubblica nonché la determinazione della quota di risorse variabili da attribuire per l'anno 2017 relative all'art. 15 comma 2 e 4 del CCNL 1/4/1999 (1,2% del monte salari 1997) approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 24/10/2017;
- la determinazione della costituzione del fondo per il salario accessorio di parte variabile 2017 e la contestuale presa d'atto del fondo per il salario accessorio anno 2017 complessivo di parte stabile e variabile, approvata con determinazione del Responsabile dell'Area Ragioneria Bilancio Economato Personale n. 76 del 13/11/2017 – R.G. n. 554/2017, ammontante anch'esso ad € 140.384,69 pertanto non superiore al limite del fondo 2016 sottoposto a limite, che con il presente verbale viene certificata dal Revisore dei Conti;
- il consolidamento della riduzione effettuata nelle risorse stabili per effetto della diminuzione del personale dipendente in servizio a tempo indeterminato alla data del 31/12/2014, rispetto al personale in servizio al 31/12/2010, operata nel rispetto dell'art. 9 comma 2 bis della legge n. 122/2010 e art. 1 comma 456 della legge 147/2013;
- il consolidamento delle riduzioni operate in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, sia sul fondo stabile che variabile 2016 ad opera dell'art.1, c.236 della L.208/2015;
- l'integrazione preventiva da parte della Giunta Comunale per effetto della DGC n. 96/2017, delle risorse variabili di cui all'art. 15 comma 2 e 4 del CCNL del 1/4/1999 di massimo l'1,2% del monte salari 1997, che tuttavia sarà resa disponibile per

Calbi

l'effettiva erogazione, a consuntivo attraverso l'accertamento dei requisiti da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione;

- i Verbali di contrattazione della delegazione trattante di parte pubblica e sindacale, per la definizione del contratto decentrato integrativo di parte economica anno 2017;
- la Relazione Illustrativa Tecnico-Finanziaria predisposta e sottoscritta dal Responsabile dell'Area Ragioneria Bilancio Econoato Personale in data 27/11/2017 - prot. 18504, prevista dall'art. 5 comma 3 del CCNL del 1/4/1999 e dall'art. 54 comma 3 sexies, attestante anche la copertura finanziaria nel bilancio 2017 ai competenti capitoli, necessaria al pagamento degli istituti contrattuali previsti facenti capo al fondo delle risorse decentrate 2017, tenendo tuttavia in considerazione le nuove regole dettate dalla contabilità armonizzata in materia di contabilizzazione delle risorse attinenti al salario accessorio;
- il rispetto per l'anno 2016 della normativa in materia di contenimento dei limiti delle spese di personale ai sensi del comma 557 della legge finanziaria 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di tutte le altre norme vigenti in materia di limiti di spese di personale, come evidenziato nella Relazione della Giunta e del Revisore al Rendiconto 2016;
- il rispetto del pareggio di bilancio per l'anno 2016 come da certificazione dell'ente inoltrata telematicamente alla Ragioneria Generale dello Stato;
- la previsione di rispetto con i dati di pre-consuntivo 2017 ad oggi in possesso, sia dei limiti di contenimento delle spese di personale rispetto alla media del triennio 2011-2013, sia del pareggio di bilancio 2017;
- il rispetto dei tempi medi di pagamento per l'anno 2017;

Corbi

certificando e attestando

- la costituzione del fondo stabile e variabile di cui agli atti sopra richiamati (determinazione Reg Gen. N. 345/2017 e N. 554/2017);
- la compatibilità con i vincoli di bilancio, dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa di parte economica per l'anno 2017, di cui alla pre-intesa sottoscritta in data 24/11/2017, con riferimento ai principi e alle modalità di utilizzo previsti nell'accordo giuridico per il triennio 2016-2018 sottoscritto dalla delegazione di parte pubblica e sindacale in data 21/02/2017 – Prot. 2276 e già certificato dal Revisore dei conti.

li, 28/11/2017

IL REVISORE UNICO DEI CONTI
(Dott. Ruggero Corbi)

Ruggero Corbi